

N.° 2241.



## VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

È autorizzata la costruzione delle seguenti linee di strade ferrate da comprendersi insieme al loro esercizio in una sola concessione:

A) La linea di congiunzione tra Ginevra e la ferrovia del Vallese passando per Thonon, Evian e S<sup>t</sup>-Gingolph (Chiablese);

B) La ferrovia da Arona sul Lago Maggiore a Domodossola o Crevola, e l'eventuale suo prolungamento sino al congiungersi colla strada ferrata svizzera della Valle del Rodano.

### Art. 2.

È fatta facoltà al Governo di stipulare coi signori Conte Adriano de La Valette - Monternault - Maurizio Claivaz - M. Blacque-Bellair - James Fazy - Achille Morisseau - Alberto Lacroix - e Conte Carlo di Bourmont, il capitolo definitivo di concessione pella costruzione ed esercizio delle due linee summenzionate in base della convenzione provvisoria coi suddetti stipulata il 29 novembre 1856.

### Art. 3.

Verificandosi il caso previsto nell'ultimo paragrafo della dichiarazione che precede la convenzione provvisoria, la cauzione di cinquecento mila lire acquistata di pieno diritto, e definitivamente, all'Erario dello Stato, è fino d'ora assegnata in parti eguali alla Provincia del Chiablese ed a quella dell'Ossola per essere impiegata in opere di pubblica utilità, proposte dai rispettivi Consigli Provinciali, ed in base di progetti approvati dal Governo.

### Art. 4.

La Provincia dell'Ossola è autorizzata a contrarre i prestiti di cui potrà abbisognare per sopperire alla spesa di concorso nella costruzione della ferrovia che attraversa quel territorio, a seconda delle deliberazioni prese da quel Consiglio Provinciale e dal Consiglio Divisionale di Novara coi verbali 19 dicembre 1856 e 5 gennaio 1857, che sono perciò approvati.

È fatta facoltà al Governo d'approvare con Decreto Reale le deliberazioni dei Consigli Provinciale del Chiabrese e Divisionale d'Annecy per concorrere nella costruzione della ferrovia stessa nel territorio di quella Provincia, e di autorizzazione i prestiti che potranno perciò occorrere.

Tanto pella rateata restituzione dei prestiti sovraccennati e pel servizio degli interessi relativi, quanto per il caso che le suddette Provincie scegliessero di valersi della sovra imposta pel concorso di cui si tratta, potranno vincolare i loro bilanci avvenire, eccedendo, ove d'uopo, il limite della loro imposta ordinaria.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino li 12 giugno 1857.

VITTORIO EMANUELE

*(Luogo del Sigillo).*

V.° Il Guardasilli

DE FORESTA.

PALEOCAPA.

CONVENZION PROVISOIRE

[*omissis*]